



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 07/01/2016**

STUDIO LEGALE JORIO

Notifica per pubblici proclami. Ricorso per motivi aggiunti.

I dott.ri Francesco Putaro, Elisabetta Mantuano, Monica Falvo e Maria Grazia Perri, tutti facenti parte di un raggruppamento di professionisti partecipante alla procedura di concorso della Regione Puglia per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, nonché per quelle resesi vacanti, hanno impugnato, con ricorso per motivi aggiunti R.G. 916/2015, la deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 2159 del 09.12.2015 avente ad oggetto "approvazione delle n. 188 sedi farmaceutiche istituite ai sensi della legge 27/2012 art.11, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, per il primo interpello"; e di ogni altro atto ad essa conseguente, consecutivo e presupposto. I ricorrenti, nel contestare Difetto di motivazione - Violazione falsa applicazione della previsione contenuta nell'art. 11 del D.L. 1/2012 conv. nella legge 27/2015 - eccesso di potere nella sua figura sintomatica del travisamento ed errata valutazione dei fatti - violazione delle previsioni previste nel bando di partecipazione - difetto di comunicazione della esclusione dalla gara di appalto, hanno eccepito che anche la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2159 del 9/12/2015, facendo proprie le illegittimità dei precedenti atti gravati perché nella sostanza confermativa della esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale, è da ritenersi illegittima.

La conferma della esclusione dei ricorrenti, suffragata dalla medesima motivazione, seppur implicita, contenuta negli atti già gravati è da ritenersi palesemente illegittima.

Si asserisce, infatti, nel primitivo provvedimento di esclusione - così come implicitamente confermato - che i ricorrenti, quali partecipanti in forma associativa, debbano essere esclusi dal concorso per la violazione dell'art. 2, punto e) del bando. Ciò perché il dott. Francesco Putaro risulterebbe, da una erronea e superficiale verifica, aver ceduto la titolarità della propria sede farmaceutica da meno di 10 anni.

Tale motivazione è da ritenersi erronea e fondata su una distorta valutazione dei fatti che saranno qui meglio spiegati.

Il dott. Francesco Putaro il 19 luglio 1978 è divenuto titolare della farmacia afferente la sede unica rurale e sussidiata del comune di Pedivigliano in provincia di Cosenza.

Il 4 giugno del 2012 il dottore Putaro ha inteso conferire la sua farmacia (rurale) nella società costituita con il di lui figlio Domenico assumendo, al contempo, la qualifica di socio e di direttore tecnico della stessa.

L'atto di costituzione della società, avvenuto mediante il conferimento della suddetta farmacia, è stato stipulato per atto Notar Maria Gisonna da Rende del 4 giugno 2012, rep. 6310, racc. 4627. Giova a tale proposito evidenziare che proprio in virtù del perfezionamento dell'atto di costituzione della suddetta società, alla stessa, è stata riconosciuta la titolarità della sede farmaceutica del Comune di Pedivigliano.

Ciò attraverso il decreto n. 13176 del 17 settembre 2012 dalla Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie.

La mera allegazione dell'atto, pertanto, basterebbe già a dimostrare come l'istituto del conferimento di azienda non possa essere considerato un atto di "cessione di azienda", soprattutto tenuto conto della forma societaria adottata, ovvero quella della società di persone.

Infatti, mentre nel primo caso (conferimento) il titolare della impresa, conferendo il complesso di beni cui è costituita la farmacia - in quanto impresa - converte il valore aziendale in partecipazione societaria, mantenendo così invariato il suo status di titolare della farmacia congiuntamente al socio/i subentrante/i, mediante la cessione d'azienda il cedente si libera dei diritti di proprietà vertenti appunto sull'azienda in cambio del pagamento di un corrispettivo.

E' chiaro quindi che la traslatio da un soggetto cedente ad uno cessionario, tipica della cessione di azienda, nel diverso istituto del conferimento d'azienda non si realizza affatto. Anche sotto il profilo della patrimonialità, infatti, la sfera giuridica del conferente resta invariata, così come il proprio diritto di proprietà insistente sulla partecipazione corrispondente al valore della azienda.

A confutare ogni dubbio interviene il TUIR che agli artt. 175 e 176, nel disciplinare un regime fiscale del conferimento di azienda, ne differenzia nettamente gli effetti anche in rapporto alla cessione di azienda. mediante l'atto di conferimento non si realizza quella traslatio, quello spossessamento proprio della cessione di azienda.

Chiarito pertanto che il conferimento di un'azienda (una farmacia nella specie) non ha i requisiti della cessione, è necessario evidenziare altri due aspetti: il primo, relativo alla qualificazione della società titolare di farmacia rurale, nella quale il dott. Francesco Putaro allo stato detiene l'85% del capitale sociale; il secondo relativo alla forma societaria adottata.

1) Mediante l'atto di conferimento il dott. Francesco Putaro è divenuto socio, nella misura dell'85% del capitale sociale, di una società in nome collettivo divenuta a sua volta titolare di una farmacia rurale sussidiata. Lo status giuridico nel quale il dott. Francesco Putaro si trova oggi, e nel quale si trovava ancor prima che venisse bandito il concorso, è quello (perfettamente!) corrispondente alla lettera e) dell'art. 2, rubricato "requisiti per l'ammissione al concorso" del bando di gara.

2) Il dott. Francesco Putaro ha inteso conferire la farmacia in una società in nome collettivo, ovverosia una forma sociale priva di personalità giuridica che invero lascia indistinti la sfera giuridica sociale con quella dei soci, così come il patrimonio.

E' difficile pertanto comprendere come la Commissione esaminatrice sia addivenuta ad un così grossolano errore, smentibile sotto due diversi profili:

- il dott. Francesco Putaro, prima che venisse bandito il concorso, ha conferito (e non già ceduto!) la farmacia rurale e sussidiata, in una snc affermato;

- la costituita società in nome collettivo, in quanto titolare della medesima farmacia rurale, non si è affatto posta in contrasto con la lettera e) dell'art. 2 del bando di concorso, nel quale sono stati previsti i requisiti di ammissione al concorso, ponendosi in un rapporto di piena compatibilità.

E' dunque lapalissiano che se la commissione avesse rispettato le condizioni previste dal bando di partecipazione, certamente il grossolano errore commesso da parte della Regione Puglia e reiterato nei successivi provvedimenti si sarebbe potuto evitare.

Alla lettera e) dell'art. 12 (cause di esclusione dalla graduatoria) viene infatti chiarito che i vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e dalla sede a loro assegnata nei seguenti casi, tra cui si segnala per importanza: e) la mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 emersa successivamente all'interpello.

Tenuto conto del fatto che gli odierni ricorrenti, nella graduatoria provvisoria, si sono posizionati al 41esimo posto, non risulta essere errato affermare che gli stessi avrebbero dovuto certamente essere destinatari dell'interpello di cui alla lettera e) dell'art. 12 (direttamente inviato alla pec della referente del gruppo). Ciò avrebbe permesso, alla responsabile del gruppo, di chiarire che la presunta irregolarità riscontrata non fosse affatto tale. Infatti il dott. Francesco Putaro, preme ribadire una volta di più, non ha

ancora oggi titolare della stessa sebbene in forma societaria.

Pertanto l'errata valutazione del suddetto requisito, nel rappresentare una grave violazione procedurale, ha compresso i diritti partecipativi degli aspiranti a vedere soddisfatti i loro interessi legittimi e le loro aspettative. In particolare essa ha compresso la legittima aspettativa, facente capo agli odierni ricorrenti, di posizionarsi in un posto utile in graduatoria e rendersi, così, vincitori di una delle 188 sedi messe a concorso. Del resto, l'essersi posizionati al 41 esimo posto nella graduatoria provvisoria ha fatto sì che i ricorrenti maturassero giustificate e giustificabili aspettative di diritto di vedersi assegnatari di una delle sedi farmaceutiche bandite, tra le migliori messe a concorso.

Sussiste, altresì, la chiara violazione dell'art. 11 del D.L. 1/2012 conv. nella legge 27/2012.

Al comma 5 della invocata disposizione è stato previsto che ciascun candidato può partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in non più di due regioni o province autonome.

L'utilizzo della piattaforma informatica messa al servizio dal Ministero della salute ha la finalità di mettere in linea tutte le regioni così da consentire, agli aspiranti, di formalizzare la propria opzione nella regione privilegiata.

A diversa previsione, il legislatore non sarebbe potuto pervenire atteso che, qualora le regioni addivenissero alla definizione delle graduatorie in tempi disparati, i vincitori delle altre graduatorie (uscite successivamente) si vedrebbero abilitati a rinunciare alla prima scelta per optare per la seconda. Una tale ipotesi non può essere plausibilmente valutata come prevedibile, dal momento che le regole del concorso attraverso il quale si procede alla assegnazione delle sedi farmaceutiche, prevede che il vincitore esprima, all'atto dell'interpello, un numero di preferenze di sedi pari alla posizione ottenuta.

Qualora non venisse garantita la simultaneità delle assegnazioni, sempre per il tramite della piattaforma ministeriale, si finirebbe per determinare un danno di rilevantissima entità per gli aspiranti che hanno inteso partecipare in altre regioni diverse dalla Puglia.

Appare quindi evidente che, attraverso la non coordinata uscita del concorso oggetto del presente ricorso con quelle altre regioni, si concretizzi una chiara violazione della disposizione di cui all'art. D.L. 1/2012 conv. nella legge 27/2012, che invero sembra sottendere la simultaneità della definizione delle singole procedure concorsuali.

Preme rilevare che con ordinanza del 30.07.2015, il tribunale amministrativo Regionale per la Puglia, stazione unica ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai ricorrenti, consentendo l'effettuazione di tale adempimento mediante la pubblicazione per via telematica, sul sito della Regione Puglia dell'elenco dei controinteressati. Si rende pertanto necessario, anche ai fini della notifica del presente ricorso per motivi aggiunti, procedere, attraverso le modalità indicate dal Tar Puglia, alla pubblicazione nelle suddette forme del sunto del ricorso e dell'elenco nominativo dei contro interessati, ovvero di:

BARTELLA VIVIANA

COPPOLELLA MARIA LEONARDA

NOVELLINO TIZIANA

BERNARDO MATTEO

LONGO NUNZIO PIO MARIANO

MARZANO DONATO

FANIA MARIA LUCIA

TORRE FRANCESCO

MARTINI LUIGI

ALLEGRETTI STEFANIA

VITETTI ANTONIO

BARONE ANTONIO

MOSESSO VALENTINA

CONTE ARTURO  
PELOSI ENRICO  
CARTECATI ROBERTA  
RUSSO MICHELE  
CONTI MARCO  
PALLUOTTO FAUSTA  
RUBINO MARIA TERESA  
DI LEO DANIELA  
LATTARULO MICHELE  
TOMASELLI MANUELA  
DE GIORGIO ADELE  
NICCHIA ANNAMARIA  
FRANCHINA DANIELA  
RUBINO ANNARELLA  
FRANCHINI CARLO  
ROMANO MARIA ROSARIA  
RATANO GIANCARLO LUCA  
BORRELLI LUIGI  
COCOLA SIMONA  
DE CARLO CRISTINA  
MONTALTO MARIA ROSALIA  
LIANTONIO FRANCESCO  
RONDISVALLE FRANCESCA  
FERRARELLI TERESA  
ALTIMARI ILARIA  
ATTOLICO ANNA  
MONTINARO PATRIZIA  
IUVONE TERESA  
PELLEGRINI ANNUNZIATA  
PERRONE ELENA  
PAESANO NICOLA  
ACIERNO RAFFAELE  
IPPOLITO CLARA GIUSEPPINA  
FERRULLI GIUSEPPE  
DE LUCA NUNZIA LAURA  
COSTANTINO DOMENICO  
RICCIARDELLI ROBERTA  
CAGNAZZO MARIA ROSARIA  
DE PASCALIS PATRIZIA  
MAGLIULO MARIA  
LAPOLLA BEATRICE  
FRISULLI ALESSANDRA  
PICCIOCCI DANIELA  
DE BENEDETTO MARIA GRAZIA  
COCCA ANGELA  
ALIBERTI FRANCESCO ANTONIO  
DI STASIO ANNA  
PETRELLI LEONARDO  
RIZZO ANNA

PELLEGRINI CALACE MARIALUISA  
STANZIONE ALESSANDRA  
MARINO LAURA  
MONNA IMMACOLATA  
DE MARCO ROSARIA  
SALA ANNALISA  
RAONE ANTONIETTA GRAZIA  
PALMISANO GIUSEPPE  
RINALDI GERARDO MARCO WALTER  
TROIISI PAOLA  
DE VITO LUANA  
DE MUSSO ANTONIA  
LAVARRA ROSALBA  
CAZZOLLA ROSANNA  
CIVINO PAOLA  
CARICATO ROSA  
CORTELLETTI MARTINA  
ANTONACI AGNESE  
RAHO ERSILIA  
CAZZATO ADDOLORATA STEFANIA  
MISITANO BRUNO  
GIUDICE GIUSEPPE  
DI NUZZO RUGGIERI AIDA  
COSCIA NICOLA  
ARLEO FABIO ANTONIO ROCCO  
PETRUZZI ROSANNA  
CAPPELLETTI GIULIA TERESA  
AMBROSIO CONCETTA  
FRANCHINI PAOLA  
GIGLIOTTI ANNA  
ROSELLI MARIAGRAZIA  
GESUALDO NICOLA  
PIZZI ANGELA  
PIAZZA MARIA, ENZA  
RUSSO MARIA CARMELINA  
GRECO GABRIELLA  
COTRINO VALERIA  
CROCCO ELEONORA  
COCOZZA ERMELINDA  
TOTARO KATIA  
GIUSEPPE PAOLO VALERIO SORACE  
DELLA LUNA CORRADINA  
PITTORE PIETRO  
DE LEO SAVERIA ROSARIA  
PALAMA' MARIA ANTONIETTA  
MARSELLA CARLO VINCENZO  
FUSCO LEDA  
VISAGGIO LUCIA NICOLA  
SOMMA ROCCO

MENGA GIOVANNI  
FERRANTE MARIA PIA  
PERRONE MARIA  
PASCALE MARINUNZIA  
IACOPETTA DOMENICO  
FORNABAIO CATERINA  
ALBANESE MARIA ROSARIA  
GATTA LUISA  
DE GIORGIO PAOLA  
SONNANTE FRANCESCA  
IODICE IRENE  
DE PALMA ANNALISA  
RICCHETTI ROSSANA  
RANNO GIUSEPPA  
CARLUCCIO MARILENA  
TATEO GIUSEPPE  
GABRIELE EMANUELA  
LADDOMADA DANILO  
ROMANO ROSSELLA ILEANA FEDERICA  
RENNA SIMONA  
DIPALMA MARIA TERESA  
MARRA ROBERTA  
POMARICO ANNALISA  
RIZZELLO ANNA  
FERRARI SETTIMIO  
GRATTAGLIANO SERGIO  
DELLA VALLE CLAUDIA  
LAUDADIO ROBERTO MAURIZIA  
BORGOGNONI LORENZO  
BASTANZIO GIUDITTA  
CASADONTE IRENE  
COLLINA PAOLA  
CANDREVA ENZO  
URZINO PASQUALE  
MONTRONE VALERIA  
DELLA VISTA ANNALISE  
PELLICANI RAFFAELLA ZOE  
MASSA ANGELICA  
VERGINE ROSANNA  
POLIMENI SANTINA  
VETRANO VITALIANO  
SABATO FRANCESCO  
DE ROSA MARIA TERESA  
PELLEGRINO NICOLA  
CERRATO LUIGI  
IANNELLA MARIA  
CANNISTRA' FRANCESCA  
BUCARELLI LUIGI  
CIAMBRONE ROSSANA

CAMPANILE IDA  
PALAMA' OLGA  
MARTI MARIACHIARA  
TRICARICO LOREDANA  
CAFORIO NICOLA  
ALTOMARE EMANUELA  
SCACCIANOCE IRENE GIUSEPPINA ANNA MARIA  
CASCINI ROSARIA  
MARTELLOTTA MADIA  
ALTAVILLA VINCENZO  
ACQUAFREDDA ANDREA VINCENZO  
CAMPAGNA PINELLA  
FERRI LUISA  
PALUMBO VALERIA  
LEONE AURELIO  
GARGAGLIANO ANTONINA  
SIMEONE SIMONA  
CIARDO COSIMO  
PUGLIESE ANNA MARIA  
SAPONARO STELLA  
CONTE GIOVANNA  
MORLINO DANILO  
TRAPANI ADRIANA  
BARBERA ROSARIA  
DE LORENZIS SARA  
VISCOMI CATERINA  
MORABITO MARIA GRAZIA  
SANNICANDRO CATERINA  
PETRONELLI MARIANNA  
MASTANDREA ERMANNO CORRADO DOMENICO  
MOSCOGIURI ROSA  
CRISCUOLO LUCIA  
ANGLANI ALBERTO  
MAZZILLI EMILIA  
CALABRIA FRANCESCO  
DI COSMO LUCIA  
COLELLA MICHELE  
GALLUCCIO AGATA MARIA  
DAGOSTINO ANTONICO  
GANDUSCIO GASPARE  
PENSATO ANDREA  
ROTOLO RITA ANNA  
MONNO TERESA  
PELLEGRINO GIUSEPPE  
CONTALDO MARIA  
SABATO ROMEO  
LAPORTA MICHELE  
MATERIA LUISA  
TOMMASI MARIO

GIGANTE MARILISA  
MILELLA SABINO  
ANNECCHIARICO VALERIA  
PARISI ORTENSIA ILARIA  
TERRACCIANO TOMMASO  
CARAVETTA ROBERTA  
DELLA PIETRA OVIDIO  
ZICCARDI MASSIMILIANO VITTORIO  
MAIORANA MADDALENA  
TODARO ELISA  
FILICE ELISABETTA  
PAGLIARULO ROSA  
MAIDA ROSSELLA  
MARCHESINI DONATELLA  
GIANGRECO FRANCESCA  
MARSEGLIA FRANCESCO SAVERIO  
D'ANGELO CINZIA  
TOMASSETTI SIMONE  
VELARDITA ALBERTO  
CASCIARO MARIELLA  
SARAO' ANTONINA  
DUGGENTO FILOMENA CANDELORA  
MARRO DANIELA  
TORRISI GIUSEPPE  
DI GIACOMO CIRINO  
BIANCO TATIANA  
GENNARO FRANCESCO  
CORCIULO MARIO  
LELLA GIUSEPPE  
CARLETTI DAMON  
FALCONE FRANCESCA ROMANA